

Roma, 17 novembre 2020

Circ. n. 430 / 2020

ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI

Prot. n. 638 /FB

ALLE UNIONI REGIONALI

AI SINDACATI NAZIONALI

AL CONSIGLIO DIRETTIVO

AI CONSIGLIERI ONORARI

AI REVISORI DEI CONTI

AI PROBIVIRI

Oggetto: **credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda – estensione operata dal decreto legge “agosto” 14 agosto 2020 n. 104 – autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato**

L'articolo 77 del decreto legge “agosto” ha riconosciuto per un ulteriore mese il credito d'imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell'immobile in cui si svolge l'attività, che l'articolo 28 del decreto-legge “rilancio” aveva previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno (cfr. nostre circolari n. 366 e n. 377 del 2020).

Durante la conversione in legge, il Parlamento ha previsto che, per le sole imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta possa essere fruito fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, solo per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è stato determinato nella misura del 50% (in luogo del vigente 30%). Infine, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile ed uno relativo all'affitto dell'azienda, è stato previsto che il credito d'imposta spetti per entrambi i contratti.

La disposizione contenuta nell'articolo 77 del decreto legge “agosto” era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE) che è stata rilasciata con la decisione pubblicata il 13 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 386.

La disposizione, che diventa formalmente efficace, deve essere coordinata con la disposizione contenuta nel decreto legge “ristori”, che ha previsto per le imprese maggiormente danneggiate, tra cui le attività ricettive e gli stabilimenti termali, che il credito d'imposta possa essere usufruito per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (cfr. nostra circolare n. 394 del 2020).

Si fa riserva di tornare ad informarvi sulle istruzioni operative che saranno diramate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

